



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2020
COM(2020) 262 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro
alle norme sulla protezione dei dati**

ALLEGATO I: atti che ricadono nella sfera del riesame ma non richiedono modifiche

Atti che non contengono norme specifiche sulla protezione dei dati e che pertanto non sono coperti dalla clausola di "anteriorità", il che significa che la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applica già a essi (7 atti):

1. Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹;
2. Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio²;
3. posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati³;
4. decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie⁴;
5. decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca⁵;
6. decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive⁶;
7. decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea⁷.

Atti che contengono un riferimento alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, che deve essere inteso come riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della stessa, e che non contengono norme specifiche sulla protezione dei dati (3 atti):

1. decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure di supervisione come alternativa alla detenzione cautelare⁸;
2. decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali⁹;
3. direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo¹⁰.

¹ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

² GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

³ GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61.

⁴ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

⁵ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

⁶ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

⁷ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

⁸ GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

⁹ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

Atti le cui modifiche sono già in fase di negoziato (2 atti):

1. decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008; tale atto regola l'accesso ai dati VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi¹¹ ed è soggetto ad abrogazione ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento XX/2018 [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio¹²;
2. regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide¹³; tale atto è soggetto ad abrogazione ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)¹⁴.

Accordi internazionali che vincolano esclusivamente Stati membri o Stati Schengen che sono tenuti a recepire la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie nei propri ordinamenti nazionali, e in cui il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto ai sensi dei suddetti accordi è soggetto alle leggi nazionali che recepiscono la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (3 atti):

1. convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (convenzione di Napoli II)¹⁵;
2. atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁶;
3. accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001¹⁷.

Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra l'UE e gli USA:

¹⁰ GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

¹¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

¹² COM(2018) 302 final.

¹³ GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹⁴ COM/2016/0272 final - 2016/0132 (COD).

¹⁵ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

¹⁶ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

¹⁷ GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.

1. accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America¹⁸.

¹⁸ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

ALLEGATO II: atti che richiedono emendamenti

1. Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni¹⁹;
2. Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici²⁰;
3. decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge²¹;
4. decisione del Consiglio 2007/845/GAI, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi; tale atto obbliga gli Stati membri a istituire un ufficio per il recupero dei beni e fornisce il quadro per lo scambio di dati tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni²²;
5. decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera²³ e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera²⁴;
6. decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale²⁵;
7. accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale²⁶;
8. direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale²⁷;
9. direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale²⁸;
10. direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi²⁹.

¹⁹ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

²⁰ GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

²¹ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

²² GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

²³ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

²⁴ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

²⁵ GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20.

²⁶ GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20.

²⁷ GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.

²⁸ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.

²⁹ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.